


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

Affissa all'Albo Pretorio
il 05/04/2017

Approvazione aliquote IMU anno 2017

Nr. Progr. 14

Data 30/03/2017

Seduta NR. 3

Adunanza **STRAORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data 30/03/2017 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 30/03/2017 alle ore 21:00 in adunanza **STRAORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito nei modi di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GIANNINI MAURO	S	GALLI ALESSANDRO	N	FERRI CRISTINA	N
CANINI PATRIZIA	S	CIMA NEMO	S	GIORGI FABIOLA	N
MAFFEI PALMIERO	S	RICCARDI ILARIA	S	TENTONI LUCA	S
VIRTA VIRPI ANNELI	S	LUCARINI GIULIANA	S		
D'ANTONIO ALESSANDRO	S	VALENTI LORENZO	S		
Totale Presenti: 10		Totale Assenti: 3			

Assenti Giustificati i signori:

GALLI ALESSANDRO; FERRI CRISTINA; GIORGI FABIOLA

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MARIA GIUSEPPINA DINI.

In qualità di SINDACO, il sig. MAURO GIANNINI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
D'ANTONIO ALESSANDRO, MAFFEI PALMIERO, VALENTI LORENZO.

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 30/03/2017

OGGETTO:

Approvazione aliquote IMU anno 2017

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile Finanziario,

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC):

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);

Vista l'art.1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Visto l'art. 1, comma 10, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che dispone che a partire dal 1 gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto che in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art.5 comma 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304/2016, ha differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza Entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, così come modificato dall'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale limitatamente agli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell' IMU;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

1) Di approvare, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le seguenti aliquote e le detrazioni anno 2017:

4 PER MILLE: abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e **limitatamente** alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria: **€ 200,00** - Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze e **limitatamente** alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

6 PER MILLE: le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi della legge di stabilità 2016 che dispone: “A partire dal 1 gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

10,60 PER MILLE: per tutti gli altri immobili.

- 2) **di dare atto** altresì che dette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;
- 4) **di trasmettere**, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, la relativa deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze.
- 5) **di dotare** la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il **Sindaco Presidente** chiama in discussione l'argomento posto al n. 6 dell'o.d.g. della seduta.

Lo stesso cede la parola al consigliere **Canini** che brevemente illustra l'argomento, precisando che l'Amministrazione, nel proporre le aliquote IMU e relative detrazioni, si adegua ogni anno alla normativa nazionale vigente. E' stata dettata la norma relativa alla detrazione del 50% da applicarsi alla base imponibile delle unità immobiliari che vengono concesse in comodato dal soggetto passivo, con contratto regolarmente registrato, ai parenti in linea retta entro il 1° grado e assoggettati all'aliquota del 6 per mille. Ribadisce di tenere in evidenza le relative scadenze di pagamento il cui versamento andrà quantificato dal commercialista in quanto il Comune non emetterà alcun bollettino di pagamento.

Valenti: interviene sostenendo che le aliquote rimangono invariate rispetto a quelle proposte nel suo mandato amministrativo che a suo tempo il Sindaco, allora consigliere di minoranza, ha espresso voto contrario; fa notare che le cose cambiano quando si invertono le parti, comunque, in ogni caso dichiara di votare a favore.

Sindaco: risponde che non è proprio così, comunque ne riparleremo in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Canini: precisa che nel precedente atto deliberativo relativo all'anno 2016 c'è un errore di scritturazione e c'è stata anche una sollecitazione per la debita correzione, tra l'altro mai avvenuta anche se nessuno ha mai impugnato la relativa deliberazione.

Valenti: risponde che sono dettagli tecnici.

Tentoni: chiede se il comodato d'uso va registrato.

Canini: risponde affermativamente.

Non essendoci interventi, il **Sindaco Presidente** pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione da parte del Consigliere Canini;
Uditi gli interventi, come sopra in sintesi riportati;
Vista la legge n.208 /2015 (legge stabilità 2016);
Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano:

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Approvazione aliquote IMU Anno 2017";

ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed uguale votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134-4 comma del D.Lgs.n.267/2000.-

COMUNE DI PENNABILLI

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 14

Data Delibera 30/03/2017

OGGETTO

Approvazione aliquote IMU anno 2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Massimiliano Reali

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 27/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Massimiliano Reali

COMUNE DI PENNABILLI
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

F.to Mauro Giannini

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Giuseppina Dini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 05/04/2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Giuseppina Dini

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il _____


Li, 05/04/2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Giuseppina Dini

È copia conforme all'originale.

Li,5...APR...2017



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Giuseppina Dini